# Comune di Borghetto Lodigiano

## Provincia di Lodi

| G.C. | 119 | del 11/12/2019 | ORIGINALE |
|---|---|---|---|

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.Lgs . n 50/2016.**

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, presso il Municipio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| Nome | Funzione | Presenza | Assenza |
|---|---|---|---|
| GARGIONI GIOVANNA | Sindaco | SI | |
| FORTI PAOLO | Vice Sindaco | SI | |
| MERLINI MARZIO | Assessore | SI | |
| GUGLIERI ROBERTO | Assessore | SI | |
| CACCIALANZA VIRGINIO | Assessore | SI | |
| | **Totale** | 5 | 0 |

Partecipa alla seduta Dott. Muttarini Gian Luca, Segretario del Comune.

Il Sindaco Gargioni Giovanna assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art.113 del D.Lgs . n 50/2016.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Ricordato che:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163
- l'articolo 113 del Codice ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche" concernenti le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici ma anche per l'acquisizione di servizi e forniture, con una disciplina che prevede i seguenti punti fondamentali;

a) le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto;
b) la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare
c) tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario;
d) l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;
e) il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative

Considerato che - ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - lo stesso codice "si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali - alla data di entrata in vigore del presente codice - non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte", mentre restano sottoposte al previgente regime del D.Lgs. 163/06 tutte le procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture bandite prima di tale data;

Atteso che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto il vigore del nuovo D.Lgs. 50/2016 è necessario approvare l'apposito regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs. medesimo, fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione

Preso atto che con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in data 08.07.2019 sono stati concordati con le organizzazioni sindacali i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs. n.50/2016, da recepire nell'apposito Regolamento

Visto il testo del "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016", di cui in allegato A) (sottoposto alla preventiva analisi e verifica degli stessi dipendenti comunali) alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Dato atto che in merito all'assoggettamento di tali somme al limite del salario accessorio previsto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, la deliberazione della Corte dei Conti Sezione autonomie n.6/2018 ha stabilito che l'esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018

Valutato inoltre che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera di cui in questione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

D E L I B E R A

1) Di approvare il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50", composto di n.15 articoli ed allegato "A)" quale parte integrante del presente atto

2) Di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016

3) Di dare atto che, considerata l'interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie con la deliberazione n.6/2018, l'esclusione degli incentivi dal tetto del salario accessorio è da ritenere operativa solo a partire dal 2018

4) Di stabilire che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute.

5) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata nella competente sezione di "Amministrazione trasparente" e all'Albo pretorio online del Comune

6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2006, stante la necessità ed urgenza di approvare e rendere efficace il predetto regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gargioni Giovanna

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca

---

**ESECUTIVITA'**
**(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 11/12/2019 per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
**(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Dott. Muttarini Gian Luca

---

# REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

**INDICE**


Art. 1 – Oggetto e finalità ..... pag. 3

Art. 2 – Soggetti interessati *ed esclusioni* ..... pag. 3

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi ..... pag. 4

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta ..... pag. 4

Art.5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti pag. 5

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego ..... pag. 6

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione ..... pag. 6

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati ..... pag. 6

Art. 9 – Costituzione del fondo ..... pag. 6

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo ..... pag. 8

Art. 11 – Erogazione delle somme ..... pag. 8

Art. 12 – Coefficienti di riduzione ..... pag. 9

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo ..... pag. 9

Art. 14 – Entrata in vigore e abrogazioni ..... pag.10

## Articolo 1
*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni inerenti l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito "Codice"), nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici. Esso trova applicazione per le attività riferibili a contratti aggiudicati successivamente al 1 gennaio 2018, svolte dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività riferite a contratti banditi ed aggiudicati prima del 1 gennaio 2018, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, salvo diverse e sopravvenute determinazioni legislative o giurisprudenziali.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Al fine di incentivarle funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli - a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture sono destinate ad apposito fondo

## Articolo 2
*(Soggetti interessati ed esclusioni)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante (nella fattispecie il comune di Borghetto Lodigiano) con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento e beneficeranno dei relativi incentivi:

    a. il Responsabile Unico del procedimento e gli altri soggetti indicati all'art.113/3c. del d.lgs.n. 50/016, incaricati in particolare delle funzioni/attività elencate all'art.3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi – se previsto dalla vigente normativa e/o comunque consentito dalle indicazioni degli Enti c.d. di controllo (ANAC/CORTE DEI CONTI, ecc..) - gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) da individuarsi (preferibilmente) all'interno della dotazione organica del comunale o in dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni - di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che - tecnici, giuridici o amministrativi in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale dei quali si rende necessaria l'attività - forniscono, se occorrenti, opera/attività/prestazioni di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3 bis Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici/strutture competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ex D.lgs. n.50/016, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi al tendenziale coinvolgimento di tutto il

personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste , deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. La presente disciplina non si applica:
   a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
   b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

**Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi )*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
   - attività di programmazione della spesa per investimenti;
   - attività per la verifica preventiva dei progetti;
   - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
   - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
   - attività di responsabile unico del procedimento;
   - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
   - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
   - attività di collaudatore statico.
2. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
   - le attività manutentive ordinarie e straordinarie salvo quelle con particolare complessità che necessitano di progetto ed indizione della gara;

   Sono comunque esclusi dall'incentivo:

   - adesioni a convenzioni Consip o A.R.C.A. di Regione Lombardia
   - ordini di acquisto sul M.E.P.A. o su "SINTEL" di Regione Lombardia
   - contratti di servizio con società partecipate o equivalenti

   Lavori e le procedure di appalto di servizi e beni di entità ridotta, intendendosi per tali quelli inferiori al valore normativamente previsto per poter disporre l'affidamento diretto (attualmente € 40.000,00 IVA esclusa) oppure non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa, oppure conferiti mediante ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA o "Mercato regionale").

   Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

**Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. Il dipendente/i chiamato/i ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro è/sono proposti dal Responsabile unico del procedimento al responsabile della struttura ove opera/no il/i suddetto/i dipendente/i, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
   a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
   b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi (anche professionali);
   c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
   d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Nel caso in cui all'interno della Struttura comunale INTERESSATA/COMPETENTE al lavoro/fornitura/servizio non vi siano altri dipendenti oltre al RUP, ovvero non siano in servizio figure in possesso delle competenze ed esperienze in materia di cui al precedente punto b) dell'art.2 o comunque delle "professionalità" tecniche necessarie, o comunque il Responsabile della Struttura comunale INTERESSATA/COMPETENTE sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo - il dipendente individuato di cui al precedente comma 1 prima riga è lo stesso RUP ed alla relativa nomina (se occorrente) provvederà con atto formale il soggetto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (o altrimenti denominato), lo debba sostituire oppure il Segretario Comunale – che provvederà pure per la nomina di personale a supporto/collaboratori, secondo quanto indicato al precedente punto 1)
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente:
   a) le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, ivi comprese le percentuali di riparto all'interno nonché
   b) il relativo cronoprogramma.

**Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti )*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può anche proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale del comune/Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
7. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

**Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dalla Struttura del Personale in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la Struttura Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

**Articolo 7**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili di Struttura coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

**Articolo 8**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante - la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

**Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

3. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
4. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% - modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara/appalto - Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

5. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
   a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
   b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
      - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
      - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
      - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
7. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
8. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

| **Classi di importo dei Lavori (IVA ESCLUSA)** | **Percentuale da applicare** |
|---|---|
| fino a euro 1.000.000 | 2,00% |
| oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 | 1,8% |
| oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 | 1,6% |
| oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 | 1,4% |
| oltre euro 25.000.000 | 1,0% |

**TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE**

| **Classi di importo dei Servizi o delle Forniture** | **Percentuale da applicare** |
|---|---|
| fino a euro 500.000,00<br>(se sia stato nominato formalmente, dalla Giunta Comunale, il Direttore dell'Esecuzione) | 2% |
| oltre euro 500.000,00:<br>per la parte fino a euro 500.000,00<br>per la parte oltre euro 500.000,00 | <br>2%<br>1,5% |

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
10. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 2,5% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
    - lavori di importo superiore ad euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla

esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche – idrauliche - geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera che non siano riconducibili ad errori di progettazione di tecnici interni, in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo posto a base d'appalto; ciò qualora occorrano prestazioni che comportano un'attività tecnica aggiuntiva
12. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale"

**Articolo 10**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
   - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
   - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

**Articolo 11**

*(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento – da parte del soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture - dell'intervenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati nonché lo effettivo affidamento dell'appalto mediante una procedura comparativa; qualora il dipendente individuato di cui al precedente comma 1 prima riga coincida con lo stesso RUP, alle verifiche di cui al presente articolo provvederà il soggetto ritenuto a sostituirlo, ai sensi del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi oppure il Segretario comunale; ciò sulla base di una obbligatoria dettagliata relazione da parte del suddetto RUP, anche con riferimento ad eventuali collaboratori, che costituisce condizione essenziale per la liquidazione anche delle somme dovute allo stesso e collaboratori
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2:
   a) Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio o comunque il soggetto preposto accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo. L'accertamento potrà considerarsi **positivo** se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti L'accertamento potrà considerarsi **parzialmente positivo** se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi o si siano

rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza. L'accertamento è da considerarsi **negativo** quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il soggetto preposto dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

b) Qualora si siano verificati errori e/o ritardi imputabili al/i dipendente/i facenti parte del "gruppo di lavoro" (ivi compreso il Rup) INDIVIDUATO/I COME SOPRA è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione massima del 10% della quota spettante dell'incentivo come segue: per i primi 30 giorni di ritardo del 1%, dal 31° al 60° giorno di ritardo del 2%, dopo il 90° giorno di ritardo del 3%, dopo il 180° giorno di ritardo del 10%. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

c) Eventuali decurtazioni non potranno comunque essere applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non siano imputabili al personale incaricato delle attività.

4.Nel caso di cui al comma 3 - e fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, da parte del soggetto preposto alla liquidazione (ossia il soggetto che ha formalizzato le nomine) - vengono contestati, in modo formale, gli errori e/o ritardi e vengono valutate le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite/erogate rimangono nel Fondo di cui all'art.9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett.b). Il predetto fondo è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal soggetto che ha formalizzato le nomine

5.In ogni caso gli incentivi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute e soltanto quando l'opera/lavoro, il servizio e/o la fornitura siano poste in affidamento

## Articolo 12
*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5 (comma 2) rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett.b).

## Articolo 13
*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Nell'atto con il quale si individua/no i soggetti di cui all'articolo 2 - comma 3, lettere a) e b) – si stabiliscono le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle (eventuali) diverse figure di personale/professionali coinvolte facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al responsabile della struttura o altro soggetto competente alla liquidazione in base all'organizzazione della stazione appaltante, l'adozione del

relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
   - il soggetto che ha conferito l'incarico, competente all'erogazione/liquidazione (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il soggetto che ha conferito l'incarico (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
   - il responsabile unico del procedimento documenta al soggetto che ha conferito l'incarico/competente all'erogazione/liquidazione (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il soggetto che ha conferito l'incarico valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
   - il soggetto che ha conferito l'incarico, competente all'erogazione/liquidazione (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), assume la determinazione di liquidazione.

   Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
   - il responsabile unico del procedimento documenta al soggetto che ha conferito l'incarico l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - il soggetto che ha conferito l'incarico valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
   - il soggetto che ha conferito l'incarico, competente all'erogazione/liquidazione, assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione FORMALIZZATA/ASSUNTA per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al RESPONSABILE competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
   - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
   - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

## Articolo 14

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate eventuali precedenti discipline della materia.

**LAVORI**

**(TABELLA 1):**
***Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori***

| *FUNZIONE AFFIDATA* | *Fase programmazione* *5%* | *Fase verifica* *20%* | *Fase affidamento* *20%* | *Fase esecuzione* *50%* | *Totale* *100%* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Responsabile della programmazione* | *5%* | | | | *5%* |
| *Responsabile del procedimento (RUP)* | | *10%* | *20%* | *20%* | *50%* |
| *Verificatore progettazione* | | *10%* | | | *10%* |
| *Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)* | | | | *20%* | *20%* |
| *Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione* | | | | *10%* | *10%* |
| | | | | *totale* | *100%* |
| *COLLABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA (se individuati)* | | | | *5% EVENTUALE* *** | *5% EVENTUALE* *** |

***Qualora siano stati individuati COLLABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA LA QUOTA PERCENTUALE EROGATA SARA' DETRATTA DA QUELLA RIFERITA AL Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione

**SERVIZI E FORNITURE**

**(TABELLA 2):**

***Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

| FUNZIONE AFFIDATA | Fase programmazione 5% | Fase affidamento 25% | Fase esecuzione 70% | Tot. per fasi |
|---|---|---|---|---|
| Responsabile della programmazione | *5%* | | | *5%* |
| Responsabile del procedimento | | *25%* | *20%* | *45%* |
| Direttore dell'esecuzione | | | *40%* | *40%* |
| Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione | | | *10%* | *10%* |
| ***Totale*** | | | | ***100%*** |
| COLLABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA (se individuati) | | | *5% EVENTUALE* *** | *5% EVENTUALE* *** |

***Qualora siano stati individuati COLLABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA LA QUOTA PERCENTUALE EROGATA SARA' DETRATTA DA QUELLA RIFERITA AL Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione